

Le informazioni aggiuntive soggette a pubblicità con il Bilancio d'esercizio

La comunicazione di informazioni di
carattere non finanziario e le
informazioni riguardanti le start-up
innovative

Torino, 20 marzo 2018
Dott. rag. Giuseppe Scolaro

La nuova disciplina relativa alle informazioni di carattere non finanziario



- Con il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 (il “**Decreto Legislativo**”), in attuazione della delega al governo contenuta nella L. n. 114 del 9/07/2015, è stata introdotta nell’ordinamento italiano, in attuazione della direttiva 2014/95/UE, una nuova disciplina relativa alla pubblicità delle informazioni di carattere non finanziario, applicabile a partire dall’esercizio finanziario avente inizio dal 1° gennaio 2017.
- La disciplina di cui al Decreto Legislativo si rivolge ed è applicabile agli enti di interesse pubblico (come identificati dall’art. 16 del d.lgs. 39/2010) che abbiano avuto, su base individuale o consolidata, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato (avuto riguardo ai dati individuali o consolidati) almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: (a) totale dello stato patrimoniale: euro 20.000.000; e (b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 40.000.000.

I soggetti destinatari dell'obbligo di pubblicità



- L'art. 16 del d.lgs. 39/2010, come modificato dal d.lgs. 135/2016, definisce gli enti di interesse pubblico come:
 - (a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea (per l'Italia sono tali le società quotate sul MTA di Borsa Italiana e delle Borse Europee);
 - (b) le banche;
 - (c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
 - (d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

Le esenzioni



- L'art. 6 del D. Lgs. n. 254/2016 prevede, per i soggetti che presentano sia un bilancio individuale che un bilancio consolidato, di fornire l'informativa non finanziaria solo a livello consolidato. I soggetti che possono fruire di questa esenzione sono costituiti dalle società appartenenti ad un Gruppo, le cui società capogruppo sono soggette agli obblighi di informativa previsti dall'art. 3, ovvero da società ricomprese da società capogruppo di altri Paesi della UE, che siano sottoposti alla direttiva 2014/95/UE (direttiva sulle *non financial information*, la c.d. Direttiva Barnier).
- Le società che depositano il bilancio consolidato sono esonerate dalla dichiarazione individuale di carattere non finanziario, dovendo viceversa obbligatoriamente presentare la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (art. 6)

La dichiarazione volontaria



- Il D. Lgs. n. 254/2016 prevede, a differenza della Direttiva UE, la possibilità, per i soggetti diversi da quelli obbligati, di predisporre volontariamente la dichiarazione individuale non finanziaria (DNF). L'art. 7 del D. Lgs., infatti introduce la facoltà per quei soggetti che pur non avendo i requisiti quantitativi indicati all'art. 1, decidano di fornire l'informazione non finanziaria. In tal caso la dichiarazione individuale deve contenere la dichiarazione di conformità alle norme in esame.

Le informazioni da comunicare



- La dichiarazione individuale di carattere non finanziario deve contenere informazioni:
 1. di carattere ambientale: nello specifico non possono mancare indicazioni circa l'utilizzo di risorse energetiche, l'impiego di risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l'impatto presumibile dei fattori di rischio ambientali e sanitari che contraddistinguono l'attività dell'impresa;
 2. di carattere sociale;
 3. inerenti la gestione del personale: in particolare devono essere incluse le informazioni relative alle azioni avviate per assicurare la parità di genere, alle misure previste in attuazione delle convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia e alle modalità con cui si instaura il dialogo con le parti sociali;
 4. inerenti alla tutela dei diritti umani, indicando almeno le misure impiegate per evitare le relative violazioni e le azioni intraprese per ostacolare condotte discriminatorie;
 5. Riguardanti la lotta contro la corruzione attiva e passiva segnalando gli strumenti scelti e adottati a tal fine.

I requisiti delle informazioni



- Le informazioni che devono essere rappresentate dovrebbero possedere il requisito della rilevanza, valutata in relazione all'attività e alle caratteristiche dell'impresa e devono essere rese descrivendo almeno:
 1. il MOGC dell'impresa ivi compreso l'eventuale modello adottato ex d. lgs. n. 231/2001, anche con riferimento alla gestione di tale modello, dei temi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 254/2016;
 2. le politiche praticate dall'impresa, i risultati conseguiti e i fondamentali indicatori di prestazione di carattere non finanziario;
 3. i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi oggetto del D.Lgs. 254/2016.
- Possono essere omesse informazioni qualora l'ente non pratichi politiche in tali ambiti, motivando nella dichiarazione le ragioni di tale scelta circa la mancata fornitura di informazioni.
- E' possibile omettere informazione relative ai prossimi sviluppi e operazioni in corso di negoziazione, ma unicamente nel caso di grave pregiudizio che può essere provocata dalla *disclosure* alla posizione commerciale dell'impresa, richiamando nella dichiarazione la scelta di avvalersi di questa facoltà ai sensi dell'art. 3, comma 8 del D.Lgs. 254/2016. L'omissione delle suddette informazioni non è comunque consentita ove comprometta la corretta ed equilibrata comprensione dell'andamento dell'impresa e degli effetti generati dalla sua attività sugli aspetti oggetto della dichiarazione.

La forma di redazione della DNF



- Ai fini del deposito per l'iscrizione La dichiarazione di carattere non finanziario può essere redatta in due modalità distinte:
 - In un allegato distinto in formato PDF/A (codice documento DNF da inserire nel riquadro di riepilogo dell'istanza di deposito)
 - oppure includendola all'interno della Relazione sulla gestione. In tal caso il documento unico ai fini del deposito deve essere adeguatamente indicizzata. Occorre infatti allegare il documento informatico in formato PDF/A prima come codice atto R05 indicando la pagina iniziale e quella finale della relazione sulla gestione e poi un seconda volta va allegato con il codice Atto DNF, inserendo il numero della pagina iniziale e quella finale della parte del documento informatico contenente la DNF.

I riferimenti normativi, prassi e dottrina in materia di DNF



- [D. Lgs. 254 del 30/12/2016 in G.U. del 10/01/2017;](#)
- [Delibera n. 20267 del 18/01/2018 in G.U. n. 21 del 26/01/2018](#)
- [Circolare Assonime n. 13 del 12/06/2017](#)
- [Documento FNC del 15/02/2017](#)
- [Ebook Eutekne a cura del Comitato Pari Opportunità Odcec di Torino](#)
- [Manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese per anno 2018](#)
- [DNF Gruppo Edison anno 2017.](#)

LE INFORMAZIONI DELLE START- UP INNOVATIVE

Le informazioni inerenti le Start-up innovative



- Le società iscritte nella sezione Speciale delle Start-up innovative, PMI innovative e Incubatori certificati devono esporre nella nota integrativa, o nell'apposito campo testuale la dichiarazione attestante il permanere dei requisiti utili al mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale.
- In particolare dalla dichiarazione posta in calce allo stato patrimoniale (microimprese) o alla nota integrativa devono dettagliare le spese di R&S, nel campo testuale sopracitato, dando evidenza degli importi, delle voci di bilancio in cui esse sono contenute, e del calcolo richiesto per il raggiungimento della percentuale prevista dalla normativa.

Il chiarimento del MISE sull'esposizione in bilancio e sul calcolo



- In merito ai costi di ricerca e sviluppo per la determinazione del requisito opzionale il Mise e Unioncamere hanno diffuso una nota congiunta il [29/04/2014](#).
- A seguito della modifica degli schemi di bilancio per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono state emanati dal Mise una serie di pareri sulla metodologia di determinazione del calcolo il più recente è quello emesso lo scorso 29/12/2017 prot. [562754](#).

L'adempimento di comunicazione Unica in sede di deposito del Bilancio per le Start-up



- Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio il legale rappresentante della Start-up deve depositare la dichiarazione di sussistenza dei requisiti obbligatori e di quelli opzionali:
 - Requisito opzionale spese R&S $\leq 15\%$
 - Impiego di personale con dottorato di ricerca in misura \geq ad $\frac{1}{3}$ della forza lavoro
 - È titolare o licenziatario di una privativa industriale,.....
- La dichiarazione convertita in formato PDF/A-1b è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante è allegata alla pratica alla sezione riepilogo con codice documento D30.